

**STATUTO
DEL COMUNE DI BONITO
(AVELLINO)**

- AGGIORNAMENTO 2026 -

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2026

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Attribuzioni
- ART.2 Finalità
- ART. 3 Territorio, stemma, gonfalone, Santo Patrono
- ART. 4 Principi autonomistici
- ART. 5 Funzioni
- ART 6 Autonomia
- ART. 7 Autonomia statutaria
- ART .8 Potestà regolamentare
- ART. 9 Esercizio della potestà regolamentare
- ART.10 Autonomia finanziaria
- ART. 11 *Referendum*, istanze e petizioni
- ART. 12 Sede

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

- ART. 13 Organi del Comune

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 14 Il Consiglio Comunale
- ART. 15 Consiglio Comunale: elezione, presidenza e competenze - Consigliere anziano
- ART. 16 Poteri deliberativi e di indirizzo e controllo
- ART. 17 Convalida degli eletti e programma di governo
- ART. 18 Consiglieri comunali: funzioni, poteri, decadenza, surrogazione e supplenza
- ART. 19 Funzionamento e attribuzioni specifiche del Consiglio Comunale
- ART. 20 Pubblicità delle sedute
- ART. 21 Votazioni
- ART. 22 Gruppi consiliari
- ART. 23 Commissioni per le pari opportunità
- ART. 24 Indirizzi per le nomine e le designazioni
- ART. 25 Tutela e garanzia per le minoranze

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 26 La Giunta Comunale
- ART. 27 Composizione della Giunta Comunale
- ART. 28 Competenze della Giunta Comunale
- ART. 29 Funzionamento della Giunta Comunale
- ART. 30 Dimissioni e revoca degli Assessori e decadenza degli Organi

CAPO III

IL SINDACO

- ART. 31 Il Sindaco
- ART. 32 Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale
- ART. 33 Delegazioni del Sindaco e poteri del Vicesindaco
- ART. 34 Mozione di sfiducia

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- ART. 35 Conflitto di interessi
- ART. 36 Seduta deserta
- ART. 37 Votazioni
- ART. 38 Verbalizzazioni
- ART. 39 Regolamenti: norme procedurali

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE – VICESEGRETARIO COMUNALE

- ART. 40 Segretario Comunale
- ART. 41 Vicesegretario Comunale

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- ART. 42 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- ART. 43 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- ART. 44 Organizzazione del personale
- ART. 45 Responsabili di Settore
- ART. 46 Incarichi esterni

CAPO III
UFFICIO DI STAFF

- ART. 47 Ufficio di *staff*

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- ART. 48 Svolgimento dell'attività amministrativa
- ART. 49 Deliberazioni
- ART. 50 Pareri obbligatori
- ART. 51 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri
- ART. 52 Conflitto di interessi nei pareri

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- ART. 53 Libere forme associative
- ART. 54 Riunioni ed assemblee
- ART. 55 Consultazioni popolari
- ART. 56 *Referendum*
- ART. 57 Consulte comunali
- ART. 58 Istituzione della "consulta dei giovani"
- ART. 59 Albo delle forme associative e *Pro Loco*

ART. 60 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I FORME ASSOCIATIVE – PRINCIPI GENERALI

ART. 61 Principi generali

ART. 62 Gemellaggi e scambi di cooperazione

CAPO II FORME DI COOPERAZIONE

ART. 63 Servizi pubblici

ART. 64 Azienda speciale

ART. 65 Istituzione

ART. 66 Convenzioni, Associazioni, Unione dei Comuni

ART. 67 Consorzi

ART. 68 Accordi di programma

CAPO III DIFENSORE CIVICO

ART. 69 Difensore civico

TITOLO VII PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA'

ART. 70 Demanio e patrimonio

ART. 71 Ordinamento finanziario e contabile

ART. 72 Revisione economico-finanziaria

ART. 73 Nucleo di valutazione

ART. 74 Attività contrattuale

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 75 Modifiche dello Statuto

ART. 76. Pubblicità dello Statuto

ART. 77 Regolamenti vigenti

ART. 78 Entrata in vigore

Allegato A Stemma
Allegato B Gonfalone

COMUNE DI BONITO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Attribuzioni

1. Il Comune di Bonito è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi statali e/o regionali e dal presente Statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Bonito promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e mira al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche della comunità e dando priorità assoluta al principio di equità sociale e di solidarietà a favore dei cittadini più bisognosi di aiuto.
2. Ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. Esso svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per superare gli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per realizzare la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e dei sessi nonché il completo sviluppo della persona.
4. In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza egli individui;
 - b) promozione delle più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate;
 - c) promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico, sostenendo, a tale scopo, le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni locali e riconosciute dal Comune;
 - d) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali e turistici, secondo il principio della difesa dello stesso, inteso come bene primario e non rinnovabile, tenendo conto della programmazione regionale, del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei compiti precipui della Comunità montana, ipotizzando anche la costituzione della società di trasformazione urbana o l'affidamento a privati per la realizzazione di obiettivi territoriali di sviluppo eco/compatibile;
 - e) promozione dei servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'istruzione, garantendo, in particolare, ai capaci e meritevoli, anche privi di mezzi, l'accesso ai gradi scolastici più alti;
 - f) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistiche e culturali presenti nel proprio territorio;
 - g) conservazione del patrimonio culturale locale con particolare riferimento ai costumi ed alle tradizioni;

- h) tutela del cittadino basata sulla solidarietà sociale;
- i) superamento di ogni discriminazione tra i sessi anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- j) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione volte ai giovani ed agli anziani;
- k) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo e di cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
- l) adozione di ogni misura atta a tutelare la natura, valorizzare il verde, conservare e difendere l'ambiente comunale salvaguardandolo da ogni forma di degrado, sviluppare le risorse territoriali, culturali ed ambientali, attuando piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela idrogeologica e del patrimonio boschivo e forestale e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- m) promozione, delle attività turistiche, incentivando la realizzazione di attrezzature ed impianti;
- n) promozione delle iniziative per il coordinamento con gli altri Comuni, improntando le proprie iniziative ed attività ad una progressiva cooperazione ed integrazione con essi.

Art. 3

Territorio, stemma, gonfalone, Santo Patrono

1. Il territorio del Comune di Bonito comprende la parte di territorio nazionale delimitata con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ha una superficie di circa 1.878 kmq e confina con i territori dei Comuni di Melito Irpino (Av), Apice (Bn), Mirabella Eclano (Av) e Grottaminarda (Av).
2. Il Comune di Bonito ha un proprio stemma, allegato al presente Statuto sotto la lettera A ed un proprio gonfalone, allegato al presente Statuto sotto la lettera B.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato dal Sindaco per eventi patrocinati dal Comune.
5. Il Comune di Bonito riconosce che ai fini della religiosità cattolica si commemora il Santo Patrono che è San Bonito.
6. Il giorno del Santo Patrono è il 15 gennaio ed è festa cittadina.

Art. 4

Principi autonomistici

1. Il Comune è dotato di autonomia propria nei casi indicati dalla legge ed in quelli definiti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
2. L'autonomia è esplicitata attraverso gli Organi definiti dallo Statuto e dai Regolamenti ed estende la sua efficacia a tutto il territorio comunale.
3. Il Comune ha piena autonomia negoziale nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni legislative che operino espresso riferimento ad esso; pertanto, può stipulare convenzioni, contratti tipici ed atipici ed emanare atti unilaterali anche per lo svolgimento di attività di supporto o integrazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 5

Funzioni

1. Il Comune di Bonito nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico esercita funzioni proprie o conferite, attribuite o delegate assicurandone l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e perseguendo i propri fini istituzionali.

2. Il Comune di Bonito nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica esercita la propria autonomia.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la propria azione al metodo della pianificazione e della programmazione incentivando la partecipazione singola e/o associata favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e/o privati.

Art. 6

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia in positiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri Regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale.
4. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 7

Autonomia statutaria

1. Per quanto riguarda l'autonomia statutaria lo Statuto costituisce fonte primaria dell'ordinamento giuridico comunale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione italiana e dalle norme legislative statali e regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 8

Potestà regolamentare

1. Il Comune di Bonito ha potestà regolamentare di conformazione alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stato e della Regione Campania limitatamente alle materie ad esso attribuite, conferite o delegate e ha potestà regolamentare indipendente in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi conseguenti.

Art. 9

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, Regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge e/o Regolamenti autonomi ed indipendenti.
2. I Regolamenti diventano esecutivi con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione salva diversa previsione stabilita nella relativa deliberazione di approvazione.

Art. 10

Autonomia finanziaria

1. Il Comune di Bonito ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Esso ha risorse autonome e stabilisce ed applica tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principii di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Esso dispone di compartecipazioni di tributi erariali riferibili al proprio territorio ed alla propria comunità.

Art. 11

Referendum, istanze e petizioni

1. Il Comune di Bonito adotta tutte le iniziative idonee per la partecipazione ai *referendum* territoriali, che interessano modificazioni del proprio territorio e della Regione Campania secondo un proprio libero convincimento, i cui atti fondamentali sono decisi dal Consiglio Comunale.
2. Le istanze e le petizioni agli Organi di governo del Comune di Bonito sono libere e spettano a ciascun cittadino elettore, che riceve risposta scritta dal Sindaco entro trenta giorni.
3. Il Comune di Bonito garantisce, nelle forme normative più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso è svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art. 12

Sede

1. La sede del Comune di Bonito è nella sede Municipale ubicata in Bonito a Largo Gemma n. 15.
2. Essa può essere trasferita soltanto con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 13

Organi del Comune

1. Gli organi del Comune in conformità alla legge sono: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Esercita le potestà ed adotta i provvedimenti conferitegli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.
3. Il Consiglio Comunale per l'espletamento delle sue funzioni è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 15

Consiglio Comunale: elezione, presidenza e competenze - Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Consiglio comunale elegge il Presidente del Consiglio nel proprio ambito ivi compreso il Sindaco, a scrutinio segreto, nella seduta di convalida degli eletti.
4. In caso di successiva vacanza dell'ufficio si procederà nella prima seduta utile dopo la vacanza stessa.
5. L'elezione del Presidente è valida, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio assegnati.

6. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti, si procederà a nuova votazione ed è proclamato Presidente colui che per primo consegue la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio assegnati.
7. Successivamente il Consiglio Comunale elegge, il Vicepresidente, con le stesse modalità del primo. Qualora, effettuate le tre votazioni, nessun candidato sia rimasto eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.
8. Le votazioni possono tenersi tutte nella stessa seduta.
9. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune.
10. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capogruppo ove prevista, predisporre, di concerto con il Sindaco, l'ordine del giorno dei lavori consiliari secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale e dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale.
11. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
12. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Vicepresidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal Consigliere anziano, fatte salve diverse disposizioni di legge.
13. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti per la composizione e l'elezione del Consiglio Comunale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti è il più anziano di età.
14. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
15. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio Comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 16

Poteri deliberativi e di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale è l'organo fondamentale di indirizzo e di controllo politico- amministrativo ed esplica tale funzione mediante l'adozione e la deliberazione degli atti fondamentali di sua competenza previsti per legge.
2. Nella sua funzione di controllo il Consiglio Comunale discute ed approva: mozioni, interpellanze, ordini del giorno, petizioni.
3. Nella sua funzione amministrativa il Consiglio Comunale designa i rappresentanti del Consiglio stesso presso le istituzioni pubbliche e private esterne delle quali ha competenza. Negli altri casi può dettare criteri al Sindaco per quanto attiene le designazioni di rappresentanti del Comune verso l'esterno, che sono di spettanza del Sindaco stesso.

Art. 17

Convalida degli eletti e programma di governo

1. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi e per gli effetti delle norme statali vigenti.
2. La seduta è pubblica ed i Consiglieri della cui causa di ineleggibilità o di incompatibilità si discute partecipano alla seduta ed alla votazione.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta Comunale dallo stesso nominata inclusa la nomina del Vicesindaco.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza di tale obbligo provvede in via sostitutiva il Prefetto.
5. Alla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco presenta le linee programmatiche al Consiglio che ne prende atto con apposita deliberazione.

6. L'elezione dei Consiglieri Comunali componenti la Commissione elettorale, prevista per legge, avviene dopo gli adempimenti di convalida degli eletti e di approvazione del programma amministrativo di governo.

Art. 18

Consiglieri Comunali: funzioni, poteri, decadenza, surrogazione e supplenza

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge. Relativamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Comunali ove costituite si applica la legislazione statale vigente.
3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere Comunale con contestuale avviso all'interessato, il quale può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale per dichiarare la decadenza del Consigliere interessato. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni. Il procedimento di decadenza è avviato dal Presidente del Consiglio Comunale che cura l'osservanza degli adempimenti procedurali procedendo, altresì, all'eventuale surroga.
4. I Consiglieri Comunali, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa deliberativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri Comunali. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Ogni Consigliere Comunale svolge liberamente le proprie funzioni e ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli Enti ed Aziende o Società cui esso partecipa o da esso controllate, le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato salvo i limiti posti dalla legislazione vigente.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale indirizzate al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale devono essere presentate personalmente ed assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario. Qualora le dimissioni vengano presentate contemporaneamente da più Consiglieri Comunali si procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 141, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
7. La surroga del Consigliere dimissionario è posta al primo punto dell'ordine del giorno.
8. Il seggio del Consiglio Comunale, che durante il quinquennio rimane vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
9. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale ai sensi della normativa vigente il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato, della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione a norma di legge.

10. I Consiglieri Comunali eleggono il proprio domicilio nel territorio del Comune di Bonito al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche a loro dirette nelle forme consentite dalla legge salvo l'ipotesi in cui si ricorra alla trasmissione delle comunicazioni e delle notifiche tramite PEC.

Art. 19

Funzionamento e attribuzioni specifiche del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, di norma, nell'Aula consiliare ubicata nella Sede Comunale sita in Bonito a Largo Gemma. In via eccezionale e per particolari motivi il Consiglio Comunale può riunirsi in altra sede, previa tempestiva comunicazione al pubblico.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco - Presidente o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio Comunale è investito del potere discrezionale permanente di mantenere l'ordine e garantire il rispetto della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
4. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, dirige e modera la discussione seguendo l'ordine degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine della seduta, indice le votazioni e ne proclama i risultati, fa osservare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chiunque è causa di disordine.
5. Quando il Consiglio Comunale è chiamato dalla legge o dallo Statuto dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni, alle quali partecipano, rispettivamente, i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.
7. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza. Sono ordinarie le sessioni:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c) per l'approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione (DUP).
8. Le sessioni straordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede quanto di seguito indicato:
 - a) gli avvisi di convocazione con l'ordine del giorno sono recapitati ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria e ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza per le sedute per i casi dichiarati di urgenza e per l'integrazione dell'ordine del giorno, non computando il giorno di consegna;
 - b) è possibile integrare l'ordine del giorno delle sedute consiliari in prima convocazione con argomenti aggiuntivi a condizione che siano notificati ai Consiglieri Comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che segue da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione e al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non sono già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta;
 - c) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio *on line*;
 - d) nessun argomento può essere ammesso alla discussione se non è stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri Comunali. A tal fine, la documentazione

relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è trasmessa al Sindaco ed Presidente del Consiglio Comunale da parte di ciascun Responsabile del Settore competente, munite dei pareri tecnico e, se necessario, del parere contabile previsti dalla legge almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e tre giorni prima delle sedute straordinarie. Nei casi d'urgenza, il deposito avviene, comunque, prima delle ventiquattro ore antecedenti l'adunanza.

- e) la presenza, per la validità della seduta, escluso il Presidente del Consiglio:
 - della metà dei Consiglieri assegnati all'Ente, per le sedute di prima convocazione salvo che sia richiesta una maggioranza speciale;
 - di un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente, per le sedute di seconda convocazione salvo che sia richiesta una maggioranza speciale;
 - f) attribuzione al Presidente del potere di convocazione e di direzione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - g) indicazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza ed alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - h) indicazione se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;
 - i) i casi in cui le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono segrete, escludendo, comunque, valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;
 - j) l'obbligo dei Consiglieri Comunali eletti di costituirsi in gruppo e di designare per iscritto, con comunicazione al Sindaco, il nominativo del proprio Capogruppo mediante atto consegnato al protocollo almeno 5 giorni prima della seduta.
10. Sino al giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di adozione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale mantengono vigore le norme contenute nel vigente Statuto ad eccezione di quelle incompatibili con le leggi sopravvenute.

Art. 20

Publicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi in cui è stabilito che il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 21

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voti palesi salvo i casi in cui è stabilito che il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Nella prima seduta, immediatamente successiva alle elezioni, vengono costituiti i Gruppi consiliari. Questi sono organizzati, di norma, in relazione alle liste elettorali di appartenenza.
2. I Gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo Consigliere Comunale.
3. In occasione della prima seduta di Consiglio, i Capigruppo designati comunicano, mediante atto consegnato al protocollo entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti ad opera dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, il documento di costituzione del Gruppo, con l'elenco e la firma dei consiglieri, che vi hanno aderito, per la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

Art. 23

Commissioni per le pari opportunità

1. Il Comune di Bonito prende in ogni campo e, in particolare, in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro,

su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. A tale scopo può essere istituita una Commissione Cittadina per le Pari Opportunità, la cui composizione e le modalità di funzionamento vengono disciplinate dal relativo Regolamento.

Art. 24

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine ed alle designazioni entro i trenta giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di entrambi i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del Sindaco stesso.

Art. 25

Tutela e garanzie per le minoranze

1. Laddove la legge ed il presente Statuto richiedano che siano nominati con rappresentanza della minoranza i membri di diversi organismi interni ed esterni la votazione deve avvenire con voto limitato.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha facoltà di esprimere un solo voto e sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora a seguito della votazione con la procedura suindicata non risultasse eletto alcun esponente della minoranza si fa ricorso al criterio stabilito dall'art. 13 del D.P. R. del 20.03.1967, n. 223.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalle leggi o dallo statuto; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
3. È, altresì, di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 27

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da lui nominati di numero non superiore al numero massimo previsto dalla normativa vigente nel rispetto del principio della rappresentanza di genere.
2. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Nel caso di assenza di rappresentanti di uno dei sessi nella maggioranza consiliare, anche conseguente a rinuncia, il Sindaco è tenuto a svolgere un *minimum* di indagini conoscitive, tese ad individuare, all'interno della società civile, nel bacino territoriale di riferimento del Comune, personalità del genere da rappresentare in possesso di qualità e doti professionali, nonché di condivisioni dei valori etico-politici propri della maggioranza stessa, necessarie per ricoprire l'incarico di componente della Giunta Comunale. Di tali

indagini e del loro esito, dovrà darsi conto, anche sinteticamente, nel decreto sindacale con il quale vengono eventualmente nominati unicamente assessori di un unico sesso.

4. La concreta determinazione del numero dei componenti della Giunta Comunale, da effettuarsi sempre nel rispetto del suddetto limite, spetta al Sindaco, il quale può nominare anche Assessori esterni al Consiglio Comunale purché si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 5 e siano in possesso di competenza amministrativa e di professionalità.
5. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco.
6. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile. Della revoca egli dà anche comunicazione al Prefetto.
8. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale per la garanzia della continuità dell'azione amministrativa.

Art. 28

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo di governo del Comune ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge.
2. Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco e/o dei Responsabili dei Settori.
3. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e svolge azione propositiva e di impulso nei suoi confronti.

Art. 29

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede o da chi ne fa le veci con ogni mezzo ritenuto idoneo a raggiungere i componenti e la seduta è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà di componenti assegnati compreso il Sindaco ed a maggioranza dei voti favorevoli.
3. La capacità propositiva dei Responsabili dei Settori è limitata alle materie relative alle attività affidate alla loro rispettiva responsabilità gestionale; laddove siano interessate problematiche relative a più settori, occorre un coordinamento d'azione propositivo.
4. La Giunta Comunale, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio Comunale.
5. Le predette deliberazioni decadono se non ratificate dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni da quello di adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono adottate se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui rifiuta totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 30

Dimissioni e revoca degli Assessori e decadenza degli Organi

1. Le dimissioni da Assessore Comunale sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa

sostituzione, che avviene entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, *medio tempore* le funzioni assessorili sono svolte dallo stesso Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, entro 20 giorni, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano in via generale la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Tuttavia, in linea speciale il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.

CAPO III IL SINDACO

Art. 31

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune ed è l'organo responsabile della Amministrazione. Egli ha la rappresentanza legale in giudizio del Comune, sia attiva che passiva.
3. Il Sindaco è membro di diritto del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Convoca e presiede la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni amministrative.
6. Nomina gli Assessori componenti la Giunta Comunale e ne assicura l'unità di indirizzo della Giunta stessa, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
7. Convoca e presiede la Giunta Comunale fissando gli argomenti all'ordine del giorno e determinando il giorno dell'adunanza.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuisce e definisce gli incarichi di elevata qualificazione e di Responsabile di Settore e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi vigenti, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale. Nomina i Responsabili dei Settori.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni o Società.
10. Il Sindaco rappresenta il Comune nell'Assemblea dei Consorzi di nuova istituzione o di quelli esistenti, una volta conformati alle vigenti norme.
11. Il Sindaco indice i *referendum* comunali deliberati dal Consiglio Comunale.
12. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
14. Le dimissioni eventuali del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'Ufficio protocollo del Comune.

15. Le dimissioni, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario ai sensi di legge vigente.

Art. 32

Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite a livello nazionale.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei Comuni contigui o limitrofi, il Prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i Sindaci interessati, il Presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega a un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Art. 33

Delegazioni del Sindaco e poteri del Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco tra i componenti la Giunta, che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza od impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge vigente.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, dei singoli Settori di competenza per materia.

5. Nel rilascio delle suddette deleghe, il Sindaco uniforma i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo ed i poteri di gestione spettano agli organi burocratici, salvo i casi di affidamento diretto della gestione agli Assessori stessi nei casi previsti dalla legge.
6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri delegati in forma speciale.
9. Il Sindaco può, altresì, incaricare il Consigliere Comunale di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata, per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia e si procede alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 35

Conflitto di interessi

1. Gli Amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
3. Nel caso sia incompatibile, con l'oggetto in discussione nell'organo collegiale, il Segretario Comunale lascia la sala delle adunanze dell'organo collegiale stesso per effetto delle norme di legge sulle incompatibilità ed è sostituito di diritto da chi ne può esercitare la funzione su decisione del Presidente del Consiglio Comunale. Per prassi svolge funzioni il componente più giovane di età componente dell'organo.

Art. 36

Seduta deserta

1. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, trascorsa un'ora da quella fissata, non può avere luogo per mancanza del numero legale o questo viene meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce dichiara deserta la seduta.

Art. 37

Votazioni

1. I membri degli organi collegiali votano nei modi e forme di legge, ad es. per alzata di mano.

2. Essi votano per appello nominale quando è richiesto dalla legge o su richiesta di un suo membro.
3. Nessuna deliberazione è valida se non riporta il voto favorevole e la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto.
5. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 38

Verbalizzazioni

1. Per ogni seduta è redatto, a cura del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale contiene le deliberazioni assunte, con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei Consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti per legge.
2. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di fare riportare il suo voto ed i motivi del medesimo in verbale.
3. Il processo verbale è sottoscritto dal Sindaco/Presidente e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

Art. 39

Regolamenti: norme procedurali

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti per legge affidati alla propria competenza, nonché quelli derivanti dalla propria autonomia e potestà normativa.
2. I Regolamenti divenuti esecutivi, ai sensi della legge vigente, entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio, se non sono stati dichiarati urgenti ed immediatamente esecutivi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE – VICESEGRETARIO COMUNALE

Art. 40

Segretario Comunale

1. Il Sindaco, nell'ambito della sua autonomia, decide la nomina e la revoca del Segretario Comunale in forza delle disposizioni della legislazione vigente.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 41

Vicesegretario Comunale

1. È facoltà del Sindaco conferire le funzioni di Vicesegretario Comunale ad un dipendente Responsabile di Settore del Comune, in possesso della laurea in materie giuridiche e/o economiche e ritenuto idoneo e capace per l'esercizio di tali funzioni.
2. Se nominato egli svolge le funzioni del Segretario Comunale, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale e collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 42

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i Settori di attività e servizi dell'Ente.

Art. 43

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune di Bonito, con atto della Giunta Comunale, disciplina, mediante apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità.

Art. 44

Organizzazione del personale

1. Nell'ambito dell'organizzazione autonoma ed indipendente del Comune di Bonito, il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale per il personale del comparto degli Enti Locali, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Per la realizzazione delle suddette finalità sono attuati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali di ciascun dipendente.

Art. 45

Responsabili di Settore

1. Spetta ai Responsabili dei Settori titolari di incarichi di elevata qualifica la responsabilità degli stessi, secondo i criteri e le norme dettati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto nel rispetto del principio, secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Ai suddetti Responsabili spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente, tra i quali, in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso assumendo le responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti, preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, quando non sia deciso diversamente dalla Giunta Comunale;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, quando non sia deciso diversamente dalla Giunta Comunale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste

dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio paesaggistico e ambientale;

- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D. Lgs.n.267/2000, che restano di spettanza del Sindaco;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione e di espropriazioni che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune.
4. I Responsabili dei Settori rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 5. I Responsabili dei Settori sono nominati dal Sindaco con apposito decreto tenendo conto delle specifiche competenze professionali in relazione alla struttura operativa da dirigere, dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi, fatto salvo il possesso di esclusivi requisiti professionali.
 6. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
 7. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare, avocare a sé o adottare atti o provvedimenti di competenza dei Responsabili dei Settori se non previa contestazione e motivazione di piena liceità per fatto grave ed urgente.
 8. Ai sensi del comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il Sindaco con decreto può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità dei Settori ed il potere consequenziale di adottare atti di natura tecnica gestionale.
 9. Le funzioni e gli incarichi di Responsabili di Settore possono essere attribuiti anche mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali.
 10. Spettano ai Responsabili dei Settori tutti i poteri e le funzioni di proposta gestione ed esternazione come previsto dall'ordinamento giuridico vigente e dalla contrattazione collettiva.
 11. Ai fini dell'imputazione della titolarità dell'obbligo a fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del Settore è individuato nel soggetto che, in posizione formale, ha la responsabilità e la titolarità dell'incarico di elevata qualificazione del Settore interessato, avente competenze omogenee, anche se dotato di articolazioni interne.
 12. Qualora la gestione del Settore é affidata ad un componente dell'Organo esecutivo egli svolge gli stessi compiti ed attribuzioni stabiliti ai commi precedenti.

Art. 46

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Settori titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e dei Responsabili dei Servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in conformità a quanto previsto dalla legge.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di funzionari o alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I suddetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da un'indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio comunale e non sono imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto finanziario o viene a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

4. Gli incarichi esterni sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza alle direttive del Sindaco, della Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento oppure in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro programmati oppure per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

CAPO III

Ufficio di staff

Art. 47

Ufficio di staff

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 48

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune di Bonito ai fini dell'effettività sostanziale della sua azione informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione e semplicità delle procedure; svolge tale attività soprattutto nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione e dello sviluppo economico, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei Settori sono tenuti a provvedere in merito alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa e dal regolamento comunale sull'accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi.
3. Le attività amministrative del Comune di Bonito utilizzano in via progressiva tutti gli strumenti informatici e telematici più evoluti dei sistemi complessi.

Art. 49

Deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché le determinazioni dei Responsabili dei Settori titolari di incarichi di Elevata Qualificazione sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio comunale *on line* per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
2. Nei casi di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
3. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio *on line*, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta Comunale devono essere trasmessi in elenco ai Capigruppo consiliari.

Art. 50**Pareri obbligatori**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, che non è di mero atto di indirizzo, è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato e, qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile.
2. Ogni atto deliberativo del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale richiama nel testo i pareri prescritti secondo la legge vigente. Nel caso di parere negativo, l'Organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, ne dà adeguata motivazione nell'atto.

Art. 51**Soggetti tenuti all'espressione dei pareri**

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i Responsabili dei Settori competenti per materia all'adozione delle proposte di deliberazione.
2. Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Economico-finanziario esprime il parere di regolarità contabile, il quale deriva da valutazioni:
 - a) di capienza delle disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione dell'impegno nei registri contabili;
 - b) della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
 - c) di conformità alle regole fiscali;
 - d) di rispetto dei principi contabili e del Regolamento di contabilità;
 - e) di valutazione generale delle disponibilità delle partite di giro e dei fondi speciali e di scopo.
3. Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Economico-finanziario attesta, altresì, la relativa copertura finanziaria ai sensi di legge vigente.

Art. 52**Conflitto di interessi nei pareri**

1. In osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente, i Responsabili dei Settori si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o società o quando si tratta di interesse proprio, di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o, infine, quando si tratta di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme, che non consentono alcun potere discrezionale, nemmeno di natura tecnica.
3. Nel caso di cui al primo comma, il parere è reso dal sostituto individuato con decreto sindacale.

TITOLO V**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****CAPO I****PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****Art. 53****Libere forme associative**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce e valorizza le libere forme associative ed il volontariato e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

2. I rapporti fra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento della partecipazione che contiene, tra l'altro, norme dirette a:
 - a) limitare la partecipazione alle entità associative costituite per iscritto, il cui Statuto è ispirato ai principi democratici ed è depositato, in copia conforme, con l'indicazione del numero degli aderenti;
 - b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività, senza finalità corporative o utilitaristiche personali;
 - c) precisare che la partecipazione si esprime mediante interrogazioni, richieste, proposte, suggerimenti, segnalazioni, presentate per iscritto al Sindaco;
 - d) garantire che ogni impulso scritto proveniente dalle libere associazioni ha motivato riscontro in tempi adeguati;
 - e) costituire organismi a livello comunale e per settore di pubblici interessi generali aventi finalità consultive per gli Amministratori ed i Responsabili del settore, composte dai rappresentanti legali delle associazioni ammesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore.
3. La valorizzazione delle libere forme associative sociali, culturali e sportive da parte del Comune può avvenire mediante idonee forme di incentivazione e, in particolare, con la concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, anche con previsioni gestionali di strutture del Comune. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla determinazione ed alla pubblicazione, da parte del Comune, nelle forme di un apposito regolamento, dei criteri e delle modalità cui il Comune stesso si attiene. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette ai sensi della legge vigente in materia di associazionismo e di volontariato risulta dai singoli provvedimenti dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi associativi e del volontariato, anche per l'accesso ai suoi servizi ed alle sue strutture.

Art. 54

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee, in piena libertà ed autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, su specifica richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.
3. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, sono precisate insieme alle limitazioni ed alle cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
5. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni;
 - d) quant'altro ritenuto utile nell'interesse della comunità.

Art. 55

Consultazioni popolari

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le associazioni della cooperazione, le forze sindacali economiche e sociali, nelle forme, di volta in volta, ritenute più idonee, su materie di esclusiva competenza locale o su provvedimenti di loro interesse.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione è stata richiesta da altri organismi.
3. Le consultazioni previste dal presente articolo non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 56

Referendum

1. L'istituto del *referendum* è adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina aventi notevole rilievo ed alto contenuto di conseguenze operative.
2. Sono consentiti *referendum* consultivi, propositivi ed abrogativi su materie di esclusiva competenza comunale.
3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:
 - norme statutarie;
 - tributi comunali;
 - tariffe dei servizi pubblici;
 - attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - argomenti che sono stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale a maggioranza dei suoi membri.
5. Il *referendum* consultivo è indetto dal Sindaco.
6. I *referendum* consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale, non in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali o comunali.
7. Apposito regolamento comunale deve disciplinare le modalità di svolgimento del *referendum*, prevedendo in particolare:
 - i requisiti di ammissibilità;
 - i tempi;
 - le condizioni di accoglimento;
 - le modalità organizzative;
 - i casi di revoca e sospensione;
 - le modalità di attuazione.
8. Il quesito sottoposto a *referendum*, che è chiaro ed univoco, è approvato se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli elettori aventi diritto e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, secondo le competenze, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.
10. Nel caso in cui il *referendum* ha avuto esito negativo, l'organo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art. 57

Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale il Comune può istituire le Consulte Comunali.

2. Il Regolamento delle Consulte Comunali stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e funzionamento.
3. Le Consulte sono presiedute da rappresentanti del Consiglio Comunale e sono formate da rappresentanti dello stesso Consiglio Comunale, delle Associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito Albo Comunale.
4. Le Consulte, nelle materie di competenza, possono:
 - esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
 - esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - chiedere che i dipendenti comunali responsabili sono inviati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche;
 - esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
5. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, precisa gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria.

Art. 58

Istituzione della "consulta dei giovani"

1. Può essere prevista l'istituzione della "Consulta dei giovani" quale organismo di studi e proposte delle problematiche giovanili.
2. Essa ha diritto di partecipare ed intervenire alle sedute del Consiglio Comunale riguardanti le problematiche giovanili facendo le relative proposte.
3. Con apposito Regolamento sono disciplinati modi e forme di elezione e di funzionamento dell'organismo, nel rispetto delle funzioni, poteri e prerogative del Consiglio Comunale.

Art. 59

Albo delle forme associative e Pro Loco

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune di Bonito è istituito l'Albo delle forme associative.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative assicurano la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
3. Il Comune di Bonito valorizza le iniziative e le attività della *Pro Loco* nell'interesse della comunità dei cittadini.

Art. 60

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. I cittadini del Comune di Bonito, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi in base alla normativa prevista in materia.
2. I cittadini residenti, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze, singole o collettive, per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
3. Ogni istanza è presa in considerazione ed il Sindaco o il Responsabile del Settore al quale sia stata affidata l'istruttoria dell'istanza formula con atto scritto le valutazioni conseguenti.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

Forme associative - Principi generali

Art. 61

Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione promuovendo ogni forma di collaborazione sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e con la Regione.

Art. 62

Gemellaggi e scambi di cooperazione

1. Il Comune di Bonito, consapevole della sua collocazione di Ente territoriale, inserito in un ampio contesto europeo e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio politico, culturale e sociale, con enti locali di altri Paesi d'Europa ed anche *extra* comunitari allorché se ne valuta la convenienza e l'opportunità politica.
2. Il Comune di Bonito promuove iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare la sensibilità dei cittadini ad un impegno europeo ed intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa ed extraeuropee sottolineando così il ruolo delle autonomie territoriali nell'ambito del processo di integrazione.

CAPO II

Forme di cooperazione

Art. 63

Servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in conformità alla legislazione vigente nelle seguenti forme:
 - in economia
 - in concessione a terzi
 - tramite aziende speciali
 - tramite costituzione e/o partecipazione a società a prevalente capitale pubblico
 - tramite costituzione di società o cooperative di produzione o di servizi
 - tramite istituzione
 - tramite stipula di apposita convenzione con altri Comuni
 - tramite apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.
2. I servizi pubblici possono essere affidati anche in appalto.
3. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici. Pertanto, le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - apposite convenzioni con altri Comuni o la Provincia
 - consorzi
 - Unioni ed accordi di programma.

Art. 64

Azienda speciale

1. Per la gestione, anche di più servizi economicamente ed imprenditorialmente rilevanti il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale approvandone lo Statuto
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore:
 - a. il Presidente è nominato dal Sindaco, al di fuori dei membri del Consiglio Comunale e della Giunta, tra coloro che eleggibili alla carica di Consigliere hanno competenza tecnica ed amministrativa per gli studi compiuti, per le funzioni espletate presso Enti o aziende pubbliche o private o società o per uffici ricoperti. Rappresenta l'azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sul funzionamento dell'azienda
 - b. il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco al di fuori dei membri del Consiglio Comunale e della Giunta tra coloro che eleggibili alla carica di Consigliere hanno competenza

tecnica ed amministrativa per gli studi compiuti, per le funzioni espletate presso Enti o aziende pubbliche o private o società o per uffici ricoperti. Nello Statuto dell'azienda sono fissati, tenendo conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in numero dispari, e, comunque, non superiore a cinque membri compreso il Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda speciale;

- c. il Direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale dell'azienda e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali, in osservanza agli indirizzi alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, è nominato a seguito di espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami e dura in carica cinque anni; rappresenta l'azienda in giudizio.
3. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, e, contemporaneamente, nomina i successori. Il provvedimento di revoca è atto motivato.
4. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto aziendale, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione ed il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio tra i costi ed i ricavi compresi i trasferimenti.

Art. 65

Istituzione

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni.
2. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, nell'ambito delle norme della legislazione vigente e dello Statuto del Comune.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione è stabilito dal presente Statuto e dal relativo Regolamento comunale.

Art. 66

Convenzioni, Associazioni, Unione di Comuni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipula di convenzioni oppure forme di associazionismo oppure l'Unione di Comuni, secondo la legislazione nazionale e regionale con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni e gli altri atti stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni e gli altri atti di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 67

Consorzi

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai Consorzi si applica la normativa prevista per le aziende speciali.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti dello Statuto e della convenzione nonché attraverso la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 68

Accordi di programma

1. Il Comune di Bonito si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincie, Regioni, Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici o, comunque, di due o più soggetti tra quelli sopra citati ed anche i privati titolari di imprese.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge e dalle clausole in essi convenute.
3. La promozione della conferenza dei servizi tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma, secondo le modalità e procedure della legge vigente, costituiscono un modo ordinario per il Comune di Bonito di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse, che richiedono, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.
4. Il Sindaco, sulla base di una preliminare deliberazione consiliare, promuove una conferenza dei servizi tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire gli accordi di programma sottoscritti dal Sindaco.

CAPO III

Difensore civico

Art. 69

Difensore civico

1. È possibile attribuire mediante apposita convenzione le funzioni di difensore civico al difensore civico della Provincia di Avellino ove previsto.
2. Il difensore civico territoriale di cui al comma 1 garantisce l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

TITOLO VII

PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITÁ

Art. 70

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Il Comune adotta apposito Regolamento che disciplina le alienazioni patrimoniali.
3. Tale Regolamento disciplina, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 71

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Apposito Regolamento comunale disciplina la contabilità del Comune utilizzando le norme di legge vigente di volta in volta quali norme suppletive e cedevoli alle proprie norme autonome.

Art. 72**Revisione economico-finanziaria**

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale vigente.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina, altresì, che l'Organo di revisione esercita una sua funzione in dettaglio e che è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 73**Nucleo di valutazione**

1. La Giunta Comunale approva il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione ed il Sindaco nomina, con proprio decreto, il Nucleo di Valutazione per l'attuazione delle norme di legge vigente e dei contratti collettivi dei dipendenti e dei Segretari Comunali.

Art. 74**Attività contrattuale**

1. L'attività mediante la quale il Comune di Bonito procede ad affidare lavori o a dare esecuzione di opere pubbliche, forniture di beni e servizi per il perseguimento dei fini istituzionali viene esplicitata attraverso l'attività contrattuale, la quale si ispira ai principi dell'azione amministrativa.
2. Le procedure amministrative di cui si avvale il Comune per addivenire alla stipula dei contratti sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 75****Modifiche dello Statuto**

1. Qualsiasi modifica al testo dello Statuto è adottata dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano regole, che costituiscono limiti inderogabili per i poteri degli organi del Comune o del suo sistema elettorale e delle sue funzioni fondamentali e che, pertanto, condizionano l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili, anche se in forma implicita.

Art. 76**Pubblicità dello Statuto**

1. Lo Statuto, approvato nelle forme e con le procedure di cui all'articolo precedente, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, è affisso all'Albo Pretorio *on line* per trenta giorni consecutivi ai fini della efficacia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 77**Regolamenti vigenti**

1. Le norme contenute nei Regolamenti comunali vigenti sono adeguate alle norme statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Le norme regolamentari, divenute incompatibili con il presente Statuto, cessano la loro efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 78**Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto così come i successivi adeguamenti e le successive integrazioni dello Statuto Comunale stesso entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Bonito



**ALLEGATO A
STEMMA**



ALLEGATO B

GONFALONE



COMUNE DI BONITO

Provincia di Avellino

Comune di Bonito – L. go Mario Gemma, 15 – cap 83032 – Provincia di Avellino - Tel. 0825422054–
Sito web istituzionale www.comune.bonito.av.it– PEC comunebonito@pec.it–
mail ordinaria: protocollo@comune.bonito.av.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 26-02-2026

Oggetto: Approvazione della modifica ed integrazione dello Statuto Comunale a seguito della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ad oggetto Modifica dello Statuto Comunale - Prot. Uscita n. 0014978 del 16 febbraio 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:00, in Bonito nella sala Consiliare "Claudio Losanno" a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori:

| COMPONENTI CONSIGLIO | PRESENTE / ASSENTE |
|-----------------------------|---------------------------|
| Giuseppe De Pasquale | Presente |
| Giuseppe D'Ambrosio | Presente |
| Maria Neve De Rosa | Presente |
| Marcello Losanno | Presente |
| Ettore Merola | Presente |
| Marco Tordiglione | Presente |
| Tommaso Vazza | Presente |
| Valerio Massimo Miletta | Presente |
| Oscar Belmonte | Presente |
| Mauro Capozzi | Presente |
| Martina Martino | Presente |

ne risultano presenti n. 11 ed assenti n. 0.

Partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora Pezzella.

Presiede l'Avv. Giuseppe De Pasquale in qualità di Presidente, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale introduce l'ottavo punto posto all'ordine del giorno ad oggetto Approvazione della modifica ed integrazione dello Statuto Comunale a seguito della nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ad oggetto Modifica dello Statuto Comunale – Prot. Uscita n. 0014978 del 16 febbraio 2026 evidenziando che è emerso che non è stato trascritto parte dell'articolato del terzo comma dell'art. 35. Aggiunge che con tale punto all'ordine del giorno si riapprova lo Statuto con le modifiche introdotte e che si procederà, successivamente, al completamento del procedimento. Si passa alla votazione.

Su proposta del Responsabile del Settore Affari Generali ed Economico-finanziario,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 novembre 2025 sono state apportate delle modifiche allo Statuto Comunale approvando lo Statuto modificato allegato alla suddetta deliberazione e costituito da n. 78 (settantotto) articoli;

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ad oggetto *Modifica dello Statuto Comunale – Prot. Uscita n. 0014978 del 16 febbraio 2026* registrata al protocollo dell'Ente in pari data con n. 0000833 con la quale è stato comunicato all'Ente che *Con nota 0003775 del 4.2.2026 il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per le Autonomie – ha rilevato che il terzo comma dell'art. 35 dello Statuto “risulta incompleto” ed effettivamente esso si ferma alla parola “Segretario” senza continuare l'intero contenuto della sua previsione che disciplina la relativa fattispecie* invitando il Comune tramite i competenti organi a provvedere apportando la dovuta integrazione e modifica di detto comma;

PRESO ATTO che per mero errore materiale il terzo comma dell'art. 35 dello Statuto suddetto risulta monco e che, pertanto, lo stesso deve essere completato;

VISTO lo Statuto così come integrato e modificato costituito da n. 78 (settantotto) articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 26-02-2026 COMUNE DI BONITO

RICHIAMATO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e, in particolare, il secondo comma, lett. a) che prevede espressamente tra le competenze del Consiglio *a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;*

RICHIAMATO il quarto comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il quale sancisce che *Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.;*

RITENUTO lo Statuto in disamina meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Affari Generali ed Economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e sottoscritto digitalmente;

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. non comportando il presente atto riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 11 a favore, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi dai Consiglieri Comunali presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 26-02-2026 COMUNE DI BONITO

- di completare il disposto del terzo comma dell'art. 35 dello Statuto Comunale in disamina;
- di approvare lo Statuto Comunale integrato e modificato costituito da n. 78 (settantotto) articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente Statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo pretorio *on line* del sito istituzionale del Comune di Bonito;
- di disporre che con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le precedenti disposizioni statutarie adottate dall'Ente sostituendo lo stesso il precedente Statuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, con voti n. 11 a favore, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi dai Consiglieri Comunali presenti nei modi e forme di legge,

DICHIARA

il presente atto, vista l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Avv. Giuseppe De Pasquale*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Dora Pezzella*

(* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)